

QUESITI

GENNARO GAETA

Il rito abbreviato tra la stabilità del quadro probatorio e le ‘incursioni’ di prove supplementari

Prendendo spunto da una decisione delle Sezioni unite sui limiti alle contestazioni suppletive ammissibili nel giudizio abbreviato condizionato, il lavoro analizza il rapporto, spesso accidentato, tra la stabilità degli atti e gli incrementi probatori legittimi, una volta intervenuta la rinuncia al contraddittorio pieno. Dopo aver illustrato la posizione della Corte di Strasburgo sul tema, vengono segnalate ulteriori irrisolte criticità a proposito dell'imprevedibilità delle regole di giudizio da abbreviato, anche segnalando profili di illegittimità costituzionale.

The summary trial between the stability of acts and the increase of evidences

Starting from a new statement of the United Sections about the limits to the admissible supplementary charges in the summary trial, the paper analyzes the relationship between the stability of the acts and the increase of evidences, once the defendant has given up to the fair trial. After a summary of the general criteria used by the European Court, we describe further unresolved critical issues regarding the caselaw of the summary trial, finally reporting some profiles of constitutional illegitimacy.

SOMMARIO: 1. In premessa - 2. Supplemento istruttorio in primo grado, modifica dell'imputazione e tutela dell'accusato - 3. Giudizio abbreviato e nuove prove in appello. - 3.1(segue)...secondo la giurisprudenza. - 4. È conforme alla Costituzione il carattere irreversibile dell'abbreviato al variare delle premesse di giudizio?

1. *In premessa.* La disciplina del rito abbreviato, nella tensione tra la tutela dell'accusato e il recupero di fatti e prove rimasti fuori dal novero degli atti utili per la decisione, ha conosciuto sorti alterne anche dopo la manutenzione legislativa risalente ai primi anni duemila, volta a consentire l'ampliamento della contestazione e, d'altra parte, il diritto al ripensamento dell'imputato, a fronte di un nuovo scenario processuale. L'art. 2-*octies* del D.l. 7 aprile 2000, n. 82, introduttivo dell'art. 441-*bis* c.p.p., è stato solo il primo capitolo di un percorso evolutivo che lascia ancora aperti forti dubbi di legittimità del prodotto complessivo, un rito semplificatorio del contraddittorio e imprevedibile negli esiti di giudizio a causa alla corposa opera di estensione dei poteri istruttori che il diritto giurisprudenziale ha, nel tempo, realizzato.

L'equilibrio individuato dal legislatore si è dimostrato nei fatti apparente, se solo si considera che sui poteri integrativi - tanto del p.m. con riguardo alla contestazione, quanto del giudice sul capitolato di prove - resiste tutt'oggi una diversità di vedute tra la dottrina e la giurisprudenza, nella perenne tensione tra la tutela della scelta processuale di rinuncia al processo pieno e le esigenze d'integrazione che assicurino quella completezza, almeno tendenziale, dell'accertamento processuale.

Questa, in sintesi, la chiave di lettura che lega i singoli quesiti processuali rela-

tivi alle condizioni di modifica del capo d'imputazione, alla legittimità delle contestazioni suppletive legate a circostanze preesistenti alla scelta per il rito speciale, ai limiti di "necessità" quanto alla competenza probatoria del G.u.p., alla legalità della rinnovazione istruttoria in appello in funzione di recupero della prova tardiva *in peius*.

Nel prosieguo approfondiremo gli equilibri possibili, alla luce della Convenzione europea, che possono essere rintracciati circa la modifica della contestazione dopo la rinuncia al contraddittorio pieno dell'imputato e i limiti di funzionamento delle "competenze probatorie" del giudice dell'abbreviato, anche proponendo soluzioni formulate alla luce dell'interpretazione conforme alle fonti superiori, laddove la sola interpretazione letterale non consente di rintracciare significati univoci o, peggio, dà spazio ad occasioni di recupero della (sempre opinabile) volontà del legislatore.

2. *Supplemento istruttorio in primo grado, modifica dell'imputazione e tutela dell'accusato.* Di norma il problema della legittimità delle modifiche del capo d'imputazione nasce nell'ambito del giudizio abbreviato che ha conosciuto un ampliamento della piattaforma probatoria, poiché il supplemento istruttorio - disposto dal giudice *motu proprio* o in accoglimento della condizione probatoria formulata dalla parte - può far emergere che il fatto sia diverso da quello che emerge dalla lettura dell'imputazione: in tal modo può sorgere uno scollamento tra la fattispecie di reato già cristallizzata e quelle ancora contestabili, con conseguente attivazione del potere di modifica di cui all'art. 423 c.p.p., azionabile, sia pure entro precisi limiti, nel contesto del rito speciale in discussione grazie all'art. 441-*bis*, co. 1, c.p.p.

Pur non discutendosi dell'esistenza stessa di un potere di tal fatta in capo al pubblico ministero, nella giurisprudenza di legittimità ha resistito a lungo un orientamento, oggi disatteso dalle Sezioni unite, per cui nel giudizio abbreviato condizionato i fatti non addebitati sin dall'originaria formulazione dell'accusa possono comportare una successiva modifica dell'imputazione, secondo l'art. 423 c.p.p., in quanto già desumibili dagli atti e, quindi, conosciuti o conoscibili da parte dell'imputato nel momento in cui aveva formulato la richiesta di ammissione al rito speciale¹.

Secondo questa posizione di legittimità, l'eccezionale facoltà di scegliere che il giudizio prosegua col rito ordinario, prevista dall'art. 441-*bis* c.p.p., può esse-

¹ Cass., Sez. VI, 15 novembre 2017, Ribaj, in *Mass. Uff.*, n. 272214; Id., Sez. IV, 26 settembre 2017, Squillante, *ivi*, n. 271293; Sez. VI, 1 marzo 2011, Fisanotti, non mass.; Sez. V, 27 novembre 2008, Reinhard, in *Mass. Uff.*, n. 242962; Sez. II, 9 giugno 2005, Scozzari, *ivi*, n. 231993.

re invocata dall'imputato soltanto se le nuove contestazioni derivano direttamente dall'incremento causato dall'integrazione probatoria: viceversa, se la circostanza oggetto di nuova e più ampia imputazione dipende da quanto già precedentemente agli atti d'indagine, nessuna occasione di ripensamento può essere attribuita all'accusato.

In quest'ottica, dunque, colui che sceglie il rito abbreviato condizionato si assume il "rischio" di tutte quelle modifiche dell'imputazione, realizzate in occasione del supplemento istruttorio, che siano comunque riconducibili all'insieme di dati già in possesso dell'accusa, sul presupposto che si tratta pur sempre di alterazioni del capo d'imputazione pronosticabili sin dall'inizio e, dunque, che avrebbero dovuto essere ben ponderate nella scelta della strategia processuale².

Si noti, *in primis*, che questo modo di argomentare non pare ortodosso poiché mette sullo stesso piano la conoscenza degli atti e quella dei modi di esercizio dell'azione penale, pretendendo che l'accusato conosca non solo i dati oggettivi ma anche le vesti che assumerà la contestazione in relazione ad essi.

Un onere di diligenza nella conoscenza del materiale oggetto di *discovery* può coprire esclusivamente le attività d'indagine e il prodotto dell'investigazione, non anche il numero delle aggravanti e il trattamento cumulativo o frazionato degli indizi in una o più figure di reato ancora allo stato potenziale. Ciò perché il potere di esercizio dell'azione penale comporta un apprezzabile margine di discrezionalità quanto all'articolazione concreta che deve assumere l'addebito, con la logica conseguenza che non è pensabile che l'accusato debba prevedere anche l'estensione che quel margine di apprezzamento assumerà nel suo caso; una considerazione avvalorata dalla stessa struttura dell'abbreviato condizionato, nel quale la condizione probatoria è formulata proprio tenendo conto del tenore dell'accusa, alla quale essa è funzionale, sia pure in chiave liberatoria³.

²Sul punto CASSIBBA, *Vacilla il criterio della prevedibilità delle nuove contestazioni dibattimentali*, In *Dir. pen. cont.* on-line, 27 novembre 2012, critica fortemente il criterio della prevedibilità, di difficile definizione dal punto di vista oggettivo e, tra l'altro, in contrasto con la presunzione di non colpevolezza, poiché attribuendo all'imputato un onere di previsione così consistente s'immagina, in premessa, che egli sia il miglior conoscitore della natura delittuosa delle vicende oggetto di indagine, così presumendone, in sintesi, la colpevolezza. Per questa ragione, l'Autore rigetta la distinzione tra modifiche dell'imputazione "fisiologiche" e "patologiche" - a seconda che dipendano dalle nuove prove raccolte con la parentesi istruttorio o dipendano dagli atti d'indagine originari - ritenendo che il p.m. non sia legittimato alla modifica in nessuno dei due casi. Sul tema v. anche SURACI, *Il giudizio abbreviato*, Napoli, 2008, 332.

³ Riteniamo che alla base dell'orientamento oggi disatteso vi sia un erroneo impiego del principio di correlazione tra accusa e sentenza: se è vero che il giudice, in alcuni casi, può dare al fatto una qualifica-

Le criticità segnalate hanno comportato un contrasto di opinioni presso le Sezioni semplici della Corte regolatrice, nell'ambito delle quali è stata denunciata l'illegittimità dell'orientamento permissivo nei confronti dei poteri di correzione del pubblico ministero partendo dall'esegesi letterale delle disposizioni applicabili, per poi giungere a considerazioni di sistema⁴.

È stata rilevata, innanzitutto, l'assenza di un richiamo integrale alla disciplina della modifica dell'imputazione, da parte delle norme che regolano il giudizio abbreviato condizionato: l'art. 441, co. 1, c.p.p., pur facendo rinvio alle regole di funzionamento dell'udienza preliminare, in quanto compatibili, esclude l'art. 423 c.p.p., il quale, a sua volta, viene evocato dall'art. 441-*bis* c.p.p. solo per le contestazioni suppletive conseguenti all'integrazione istruttoria. Si afferma, in altri termini, che l'esclusione in via generale dell'applicazione della disposizione che consente la modifica dell'imputazione e, d'altra parte, un richiamo solo parziale ad essa con riferimento alla facoltà di revoca del rito a fronte della nuova contestazione derivante dal supplemento istruttorio, impone un'interpretazione complessiva nel senso che sono preclusi i mutamenti del capo d'imputazione per i fatti originariamente contenuti nel fascicolo d'indagine.

Dal punto di vista sistematico, poi, viene evidenziato l'orientamento sopra descritto crea uno squilibrio tra l'abbreviato c.d. semplice e quello sottoposto ad una condizione probatoria, poiché mentre nel primo in nessun caso è consentita l'emenda del capo d'imputazione, nel secondo viene attribuito al p.m. un potere d'intervento in funzione correttiva dell'atto d'accusa che crea ingiustificate differenze di trattamento tra imputati che si trovano in situazioni processuali del tutto sovrapponibili.

Di recente è intervenuta una significativa pronuncia delle Sezioni Unite, volta a contenere una concezione così estesa delle facoltà processuali del pubblico ministero: le nuove contestazioni nel giudizio abbreviato sono legittime solo

zione diversa senza eccedere i limiti dettati dalla domanda di accertamento formulata col capo d'imputazione, non è altrettanto vero che il pubblico ministero possa riformulare tale domanda dopo che l'accusato abbia assunto importanti determinazioni proprio sulla scorta della prima versione del capo d'accusa. Anche nella giurisprudenza europea si sottolinea – proprio con riguardo al rito abbreviato – che al potere del giudice di riqualificare il fatto contestato non corrisponde un'analoga facoltà di modifica dell'imputazione da parte del p.m. e le ragioni della distinzione vengono rinvenute nel differente scopo di tutela: dal momento della formulazione del capo d'accusa l'imputato «viene ufficialmente informato per iscritto della base giuridica e fattuale delle accuse contro di lui», avendo pertanto pari rilievo, ai fini dell'esercizio dei diritti di cui all'art. 6, § 3 C.e.d.u., i fatti materiali addebitati e la qualifica legale ad essi data ai fini della scelta di rinunciare al contraddittorio. Cfr. Corte eur. dir. uomo, 30 novembre 2000, Kwiatkowska c. Italia.

⁴ Cass., Sez. I, ord. 14 dicembre 2018, Andriy, in www.giurisprudenzapenale.com.

se dipendono dai fatti emersi dal supplemento istruttorio disposto in udienza preliminare, mentre per i dati già disponibili prima della scelta per il rito speciale non è consentito al pubblico ministero invocare il meccanismo di cui all'art. 423 c.p.p., allo scopo di porre rimedio ad una contestazione 'patologica'⁵.

Questo, telegraficamente, l'assunto del *plenum* di legittimità, formulato facendo riferimento ai poteri del p.m. nella dialettica tra le parti e che, tuttavia, richiede un ulteriore approfondimento, poiché rinforza il divieto di alterazione dell'editto accusatorio e lascia sul campo, allo stesso tempo, aspetti irrisolti.

Facendo riferimento alla posizione della Consulta circa l'interpretazione conforme a Costituzione degli artt. 441 e 441-*bis* c.p.p.⁶, la decisione ha ricostruito la *ratio* del rito abbreviato e ha fatto leva sulla necessità di evitare modificazioni della contestazione una volta che l'imputato abbia optato per il rito semplificato proprio in virtù del rilievo che la scelta viene effettuata allo stato degli atti: una condizione che non riguarda solo la consistenza del fascicolo d'indagine per come formato dalla Parte pubblica ma anche - e significativamente - la scelta dei contenuti dell'editto accusatorio.

Ciò ha condotto le Sezioni Unite a far salvo il nesso di pertinenza tra la scelta del rito speciale e lo stato degli atti, escludendo qualunque contaminazione dovuta alla evenienza che il giudice, d'ufficio o su richiesta di parte, abbia disposto un'integrazione istruttoria: correttamente il pronunciamento in parola mira alla distinzione tra il tema dell'ampliamento del fascicolo processuale e le questioni attinenti alla consistenza dell'imputazione, sottolineando che le

⁵ Cass., Sez. Un., 18 aprile 2019, Andriy, in questa *Rivista* on-line, 2020, 1, con nota di URBINATI, *Contestazioni suppletive "patologiche" e giudizio abbreviato condizionato: le Sezioni unite ristabiliscono la centralità del diritto di difesa*.

⁶ La questione di legittimità riguardava i predetti articoli nella parte in cui non prevedono la possibilità per l'accusa di procedere a contestazioni suppletive, ex art. 12, co. 1, lett. b) c.p.p., per le circostanze già note al fascicolo d'indagine e anche in assenza dell'integrazione probatoria disposta dal giudice. Nel dichiarare non fondata la questione, la Corte ha adottato un impianto argomentativo ben diverso da quello dei giudici di legittimità, esaltando le ragioni di tutela dell'accusato e le valutazioni svolte proprio in base all'originaria formulazione dell'imputazione, con la conseguenza che «quando, per "evenienze patologiche", quali gli errori o le omissioni del pubblico ministero sulla individuazione del fatto o del titolo del reato, l'imputazione subisce una variazione sostanziale, l'imputato deve essere rimesso in termini per compiere le suddette valutazioni, pena la violazione tanto del diritto di difesa che del principio di eguaglianza, stante la discriminazione che verrebbe altrimenti a determinarsi a seconda "della maggiore o minore esattezza o completezza della discrezionale valutazione delle risultanze delle indagini preliminari operata dal pubblico ministero nell'esercitare l'azione penale" (sentenze n. 333 del 2009 e n. 265 del 1994)»: così Corte cost., n. 140 del 2010, in *Giur. cost.*, 2010, 1679, con osservazioni di MARANDOLA, *Giudizio abbreviato senza integrazione probatoria e modifica dell'imputazione*.

ragioni giustificative di ciascuno dei due fenomeni processuali sono diverse e, per conseguenza, non possono determinare indebite sovrapposizioni⁷.

Così, gli ermellini hanno sottolineato che l'attività istruttoria svolta in udienza preliminare non può essere considerata un'occasione per l'esercizio ulteriore, da parte del p.m., delle sue prerogative di modifica del capo d'imputazione, salvo che per i dati oggettivamente nuovi, che l'accusato non poteva aver già valutato in funzione della strategia processuale da adottare. Di qui la conclusione per cui non è accettabile che il vincolo di rinuncia al contraddittorio copra anche gli ulteriori reati concorrenti che potrebbero essere contestati rispetto a quanto già in atti.

Preme evidenziare, per il discorso che andiamo facendo, che la recente posizione appena illustrata ha affidato la soluzione delle criticità illustrate ad argomenti di 'sistema', volti a sottolineare quale funzione persegua il rito abbreviato nell'ordinamento processuale per contraddire la posizione più permissiva nei confronti dei poteri di modifica dell'editto accusatorio. Viene a più riprese sottolineato che la chiave di lettura del problema dev'essere rintracciata nella natura dell'abbreviato, le cui tre caratteristiche costitutive - giudizio cartolare, rinuncia all'istruzione dibattimentale e riduzione della pena in caso di condanna - non mutano a causa dell'inserimento di una condizione probatoria da parte dell'imputato.

In sintesi, alla luce del diritto pretorio è principalmente sulla base della *ratio* del rito speciale in parola, identica nelle sue due declinazioni possibili, che viene raggiunta la soluzione ostativa alle correzioni dell'imputazione per fatti pregressi, ritenendo che una diversa lettura del campo di applicazione della norma di cui all'art. 423 c.p.p. produrrebbe una «*illogica disarmonia di sistema*»; di qui la conseguente necessità di confinare i poteri di intervento del p.m.

Eppure questo assetto non sembra risolutivo per il tema della tutela di cui gode l'accusato nello sviluppo del giudizio cartolare in discussione, essendo l'argomentazione della Corte regolatrice limitata ad aspetti sistematici che non sempre sono soddisfacenti dal punto di vista dei diritti fondamentali del singolo nel processo.

Ragioni di metodo suggeriscono che si debba tenere in maggiore considera-

⁷ L'esigenza della distinzione, qui segnalata, s'inserisce nel più ampio problema della funzione di controllo giurisdizionale da realizzarsi in sede di udienza preliminare, un controllo che coinvolge l'enunciato fattuale alla base dell'imputazione e la forma della contestazione a fronte di quanto emerge dal fascicolo. Ripercorre il dover essere del controllo e le deviazioni cui giunge la giurisprudenza CASSIBBA, *Udienza preliminare e controlli sull'enunciato d'accusa a trent'anni dal codice di procedura penale*, in questa *Rivista on-line*, 2019, 3.

zione il canone della tutela dell'accusato anche alla luce delle coordinate fornite dalla Convenzione europea, dovendosi verificare quali siano le condizioni di equità della procedura a fronte della scelta dell'accusato per un rito semplificato⁸.

È infatti, secondo la Corte europea, è compatibile con l'art. 6, § 1 C.e.d.u. la previsione legislativa di un *set* di procedimenti speciali che non prevedano il contraddittorio pieno sulla formazione della prova, a condizione che tale rinuncia rappresenti un'opzione consapevole dell'accusato. Per evitare la violazione della Convenzione occorre verificare se costui sia stato messo in condizione di scegliere il rito speciale con piena contezza delle conseguenze, in punto di contraddittorio ed effettività del controllo, che esso avrebbe comportato.

Un approccio, quello del diritto vivente proveniente da Strasburgo, che tiene in conto la portata necessariamente limitata e contenuta delle deroghe all'equità piena del processo: trattandosi di un diritto fondamentale, le eccezioni debbono essere tassative e frutto di una libera scelta dell'imputato, il quale deve essere messo in condizione di effettuare un'abdicazione consapevole, valutando gli esiti plausibili che possono conseguire dalla propria decisione.

In altri termini, poiché egli abbandona il diritto di difendersi provando, consentendo eccezionalmente al giudice di decidere sulla fondatezza dell'accusa sulla base dei soli atti di indagine e a fronte di una certa ipotesi di reato, è onere dello Stato non ampliare arbitrariamente la contestazione iniziale o il materiale probatorio quando l'opzione per il rito alternativo è ormai irrevocabile o assicurare, una volta mutato il fatto in contestazione, la facoltà di recuperare il contraddittorio pieno.

È questa la traduzione del criterio, prescelto dalla Convenzione, dell'«*abbandono consapevole e intelligente di un diritto*»⁹, in forza del quale non è consentito alle Parti contraenti ridurre arbitrariamente i vantaggi che

⁸ La considerazione qui svolta s'inserisce nel più ampio argomento dell'ermeneutica delle norme processuali penali e, in particolare, dei criteri da adottare per confinare il più possibile la discrezionalità del giudice e proteggere, allo stesso tempo, il principio di legalità processuale, posto che spesso la regola dettata dall'art. 12 delle Preleggi non è dirimente per la soluzione dei dubbi interpretativi relativi alle disposizioni processuali penali. Davvero stimolanti le considerazioni sul tema di SANTORIELLO, *Esistono vincoli all'interpretazione delle norme processuali penali? Brevi riflessioni sollecitate da una decisione delle Sezioni unite in tema di intercettazioni*, in questa *Rivista* on-line, 2020, 1.

⁹ Corte eur. dir. uomo, Gr. Cam., 18 dicembre 2018, Murtazaliyeva c. Russia, § 117. Per le origini giurisprudenziali del descritto criterio convenzionale in tema di riti speciali ed equo processo, si vedano Id., 24 settembre 2009, Pishchalnikov c. Russia, § 77 e 119; Gr. Cam., 1 marzo 2006, Sejdovic c. Italia, § 86; 21 febbraio 1990, Håkansson e Sturesson c. Svezia, § 66, Serie A n.117-A.

derivano dall'opzione per un rito a contraddittorio dimidiato, rispettando il legittimo affidamento dell'accusato nell'applicazione dei benefici previsti dalla legge al tempo della rinuncia ad alcune garanzie inerenti all'equo processo¹⁰.

In sintesi, se si esclude che il vincolo di prevedibilità oggettiva delle conseguenze è una vera e propria condizione di equità dell'intera procedura, la scelta di rinunciare a difendersi mediante prove a discarico – a fronte di un'accusa ben determinata – diventa imprevedibile.

Con riferimento ai riti speciali, dunque, l'apprezzamento di equità comporta esclusivamente la verifica della prevedibilità delle conseguenze di una scelta processuale al tempo dell'opzione originaria e alla stabilità del quadro di rischio iniziale, precludendo mutamenti di sorta della legge processuale che costringano l'accusato a rivalutare la previsione originaria a processo in corso, laddove l'ulteriore modifica delle regole di funzionamento comporti una esclusione del contraddittorio "maggiore" rispetto a quella realmente voluta¹¹.

Queste, in breve, le coordinate con cui integrare e completare l'analisi sui limiti alle modifiche dell'accusa in abbreviato, per un'esegesi delle disposizioni codicistiche che tenga conto del parametro costituzionalmente rilevante offerto dall'art. 6, § 1 C.e.d.u. da cui far discendere che gli *addenda* al capo d'imputazione conducono a conseguenze imprevedibili che, se opportunamente conosciute, avrebbero potuto suggerire una valutazione iniziale differente in punto di accesso al rito semplificato¹².

¹⁰ Corte eur. dir. uomo, 17 settembre 2009, Scoppola c. Italia.

¹¹ Corte eur. dir. uomo, 12 gennaio 2016, Borg c. Malta, §§ 107-111; conf., Id., 2 aprile 2015, Dimech c. Malta; 15 aprile 2014, Yigit c. Turchia; 24 gennaio 2012, Torri e altri e Bucciarelli c. Italia; 6 novembre 2007, Hany c. Italia; Gr. Cam., 18 ottobre 2006, Hermi c. Italia; 30 novembre 2000, Kwiatkowska c. Italia; 23 novembre 1993, Poitrimol c. Francia; 21 febbraio 1990, Håkansson e Sturesson c. Svezia, cit. Affronta con efficacia le coordinate europee del principio della prevedibilità ADDANTE, *Il principio di prevedibilità al tempo della precarietà*, in questa *Rivista* on-line, 2019, 2.

¹² Un assunto che rappresenta la trasposizione in chiave processuale penale del concetto di prevedibilità della sanzione di cui all'art. 7 C.e.d.u. Significative, sul punto, le osservazioni di VIGANÒ, *Il nullum crimen conteso: legalità 'costituzionale' vs legalità 'convenzionale'?* in *Dir. pen. cont.* on-line, 5 aprile 2017, 16, 24, per cui «la Corte europea... [impon]e al giudice penale... di valutare se l'imputato, sulla base del dato normativo e della sua interpretazione da parte della giurisprudenza sino al momento del fatto, fosse in grado di prevedere non solo la sua possibile condanna penale, ma anche il titolo della condanna medesima, nella misura almeno in cui da tale titolo discendano conseguenze sanzionatorie di una certa rilevanza... La logica del nullum crimen europeo non vieta -non può ragionevolmente vietare- che... il giudice possa giungere invece alla conclusione che condotte come quelle contestate all'imputato siano pienamente riconducibili alla fattispecie normativa in questione, sulla base magari di persuasivi argomenti letterali, storici, sistematici, teleologici. Ciò che quel principio gli vieta è, unicamente, di condannare quell'imputato nel caso di specie, nella misura in cui egli non potesse ragionevolmente prevedere la propria condanna penale al momento della condotta».

3. *Giudizio abbreviato e nuove prove in appello.* Le considerazioni sulle possibili modifiche della contestazione s’inseriscono nel più ampio problema del rapporto tra il rito abbreviato e la stabilità del capitolato di prova relativo allo stesso nucleo di circostanze storiche, a fronte di uno scollamento rispetto a quanto rimasto estraneo al procedimento¹³.

Interrogarsi su quali fatti – preesistenti o sopravvenuti rispetto alla parentesi istruttoria dell’udienza preliminare – possano giustificare una contestazione suppletiva vuol dire chiedersi quale capacità neutralizzante, nei confronti delle allegazioni dell’accusa, abbia la scelta dell’imputato di rinunciare al dibattimento pieno, anche considerando la compressione dei diritti processuali che discendono da una scelta, in linea di massima, non reversibile¹⁴.

Questo sembra essere null’altro che un aspetto del più ampio tema di riflessione dettato dal contrasto tra il giudizio abbreviato e le *chances* di incremento degli ‘atti’ – in una accezione ampia, comprensiva del capo d’imputazione – utili per la decisione, vuoi per modifiche *in itinere* che subisce la formulazione della rubrica, vuoi per le alterazioni del fascicolo originario grazie ad istituti, provenienti dal rito ordinario, che vengono piegati per il raggiungimento di uno scopo che pare essere abusivo.

La disciplina positiva, lo si è visto, regola la celebrazione del processo senza istruzione probatoria di parte descrivendo le possibili attività del giudice in sede di udienza preliminare e i casi di modifica dell’imputazione, nel senso oggi meglio indicato dal *plenum* di legittimità.

E tuttavia sembra ancora di là da venire l’individuazione del punto di equilibrio tra la conservazione dello stato degli atti e la legittimità della manutenzione dei protocolli di causa in fase di impugnazione, quando lo strumento della rinnovazione probatoria – disposta dal giudice dell’appello secondo l’art. 603, co. 3 c.p.p. – determina il sovvertimento della regola di giudizio tipica del rito semplificato in discussione. Infatti il tema della stabilità della piattaforma di atti di prova utili alla decisione si ripropone con riferimento agli ampliamenti del carico di prove disposti dal giudice dell’impugnazione,

¹³ Considerazioni generali sugli ambiti della rinnovazione istruttoria e il diritto alla prova in BARGI, *La rinnovazione istruttoria in appello tra potere discrezionale del giudice e diritto alla prova*, in *Dir. pen. proc.*, 2004, 95; sull’adeguatezza della tradizionale concezione del giudizio di secondo grado rispetto al modello del giusto processo, GAITO, *Riformiamo le impugnazioni penali senza rinunciare al giusto processo*, in questa *Rivista* on-line, 2012, 2.

¹⁴ V. GIUNCHEDI, *Procedimenti speciali e sistema delle impugnazioni*, Pisa, 2019 e ID, *Introduzione allo studio dei procedimenti speciali*, Milano, 2018, il quale affronta compiutamente il tema sia con riferimento alle criticità peculiari della rinnovazione istruttoria in appello a fronte di una decisione da abbreviato, sia, più in generale, nell’ambito del rapporto tra la sistematica dei controlli e la possibile alterazione della funzione che è propria dei procedimenti speciali.

su richiesta della parte pubblica e nell'ambito del rito abbreviato.

È frequente, nell'ambito dei procedimenti celebrati con questo modulo speciale, che il pubblico ministero stimoli l'esercizio dei poteri istruttori del giudice di secondo grado volti allo scopo di accludere una prova dichiarativa a carico assente tra gli atti su cui si è formato il consenso al rito semplificato, con cui ribaltare in condanna la precedente assoluzione.

Posto che l'art. 603 c.p.p. riconosce, in via generale, il potere di rinnovare l'istruttoria dibattimentale quando il giudice d'appello lo ritenga assolutamente necessario ai fini del decidere, il problema si sposta sui limiti di esercizio di codesto potere nel processo a prova contratta, laddove l'applicazione di un istituto disegnato per il dibattimento ordinario possa, nell'ambito del giudizio a contraddittorio diminuito, ledere l'affidamento iniziale dell'accusato sul materiale di prova e sulla sua consistenza.

Rilevanti ancora una volta le considerazioni della Corte europea – già riassunte *supra* – sulla rinuncia consapevole dell'accusato al diritto fondamentale di “difendersi provando” e sulle condizioni della rinuncia, che è legittima solo quando non siano successivamente alterate le premesse di quel giudizio, per cui è vietato incrementare il materiale di prova in corso d'opera.

Traducendo l'insieme di considerazioni di metodo della Corte di Strasburgo sul terreno delle impugnazioni, sembra di potersi affermare che nell'ambito del giudizio abbreviato vadano individuati precisi limiti di esercizio del potere di rinnovazione *ex officio* del dibattimento in fase d'appello.

Se l'elemento che caratterizza la natura del rito abbreviato rimane la stabilità del materiale utile per la decisione, deve ritenersi che le uniche prove che il giudice di secondo grado può acquisire sono quelle necessarie e indispensabili in quanto a favore dell'imputato, e non consistenti in prove d'accusa.

Senza il riconoscimento che questa limitazione diviene una vera e propria condizione di equità ai sensi dell'art. 6, § 1 C.e.d.u., la scelta effettuata a monte dall'accusato diventa imprevedibile: il consenso prestato è da intendersi anch'esso allo stato degli atti, dal momento che con esso è stata effettuata una valutazione che richiede consapevolezza circa le garanzie cui si rinuncia e gli aspetti premiali che conseguono a tali rinunce¹⁵.

In sintesi, abdicando al rito ordinario e alla pienezza di tutela che esso offre

¹⁵ Ancora di recente il Giudice europeo ha ribadito che, in tema di abdicazioni volontarie dell'imputato ai diritti discendenti dall'art. 6 C.e.d.u., «*Prima che si possa affermare che un imputato abbia implicitamente, attraverso la sua condotta, rinunciato ad un diritto importante ai sensi dell'articolo 6, deve essere dimostrato che egli avrebbe ragionevolmente potuto prevedere quali sarebbero state le conseguenze della sua condotta...*» (Corte eur. dir. uomo, Gr. Cam., 18 dicembre 2018, Murtazaliyeva c. Russia, cit., § 117).

anche alla luce della Convenzione europea, le condizioni probatorie dell'itinerario processuale dovrebbero essere immutabili, specie considerando che la legge interna non consente all'accusato di revocare il proprio consenso allorché, nel prosieguo del processo, mutino gli elementi di giudizio e sia necessario recuperare per intero le proprie facoltà processuali¹⁶.

Alla luce del canone interpretativo europeo, dunque, il sindacato del giudice d'appello sull'impossibilità di giungere ad un verdetto allo stato degli atti dovrebbe subire una importante limitazione quando ad essere impugnata è una decisione emessa con rito abbreviato, quindi sulla base di un procedimento che, per definizione, rinuncia all'approfondimento dibattimentale pieno. Quando si applica l'istituto della rinnovazione dibattimentale al di fuori della sua sede naturale e, segnatamente, lo si riversa nel processo a rito abbreviato, ragioni di protezione dei diritti soggettivi dovrebbero escludere che possa avere identica applicazione, quanto a presupposti e limiti, senza distinzioni di sorta.

In altri termini, lo stesso potere di ampliamento del materiale di prova dovrebbe trovare differente e più ristretta applicazione per il sol fatto che il rito semplificatorio nel quale va ad inserirsi prevede una decisione allo stato degli atti, in cui l'ampliamento della base cognitiva del giudizio è consentito all'accusato con la condizione probatoria formulata prima dell'istaurazione del rito e al giudice di primo grado che disponga un supplemento istruttorio, con l'immediato contro-bilanciamento offerto dall'art. 441-*bis* c.p.p.

Restano attuali, sul punto, le parole della Consulta, che ha affrontato il tema della disciplina del giudizio di appello nel contesto del rito abbreviato, anche e soprattutto in relazione alla legittimità costituzionale delle *chances* di rinnovazione offerte dall'art. 603 c.p.p. Con una nota decisione interpretativa di rigetto ebbe ad affermare, in via generale, come il rinvio dell'art. 443 c.p.p. alle forme previste dall'art. 599 c.p.p. e, dunque, anche alla disciplina dell'art. 603 c.p.p. giustifica un'operatività solo parziale della rinnovazione ove il giudice lo ritenga assolutamente necessario ai fini della decisione, restando, per

¹⁶ Sulle ragioni del problema segnalato si vedano APRATI, *Giudizio abbreviato e imprevedibilità della rinnovazione istruttoria in appello*, in questa *Rivista*, 2013, 3, 1019 e, in particolare, MANI, *Rinnovazione istruttoria e giudizio di rinvio. Problematiche e prospettive in caso di rito abbreviato*, *ivi*, 1005, la quale opportunamente segnala che «*le limitazioni insite nella regola di ammissione fondata sulla impossibilità di decidere allo stato degli atti e la catena di rinvii normativi previsti nella regola relativa alla prova nuova (cf. artt. 495, co. 1, 190, 190-bis c.p.p.) consentono di arginare – nel bene e nel male – richieste di ampliamento del materiale probatorio tendenti alla vanificazione del rito speciale scelto dall'imputato, soprattutto da parte dei pubblici ministeri che potrebbero valicare – almeno in appello – il muro rappresentato dallo stato degli atti*» (p. 1014).

contro, non concepibile che nell'ambito del giudizio abbreviato possa essere celebrato un intero modulo procedimentale che in tale rito non sussiste¹⁷.

In breve il criterio dell'assoluta necessità, sottolineato dal Giudice delle leggi, impone un'interpretazione ancor più rigorosa anche con riguardo al tipo di prove da assumere in appello, dovendosi affermare, riteniamo, che il giudice d'appello possa acquisire solo le prove a favore dell'imputato e non anche quelle a carico.

Legittimando l'ingresso di prove ulteriori a sostegno dell'accusa, infatti, sarebbe contraddetta la *ratio* stessa del rito speciale di cui discutiamo, che invece è quella della preclusione all'ampliamento dovuta alla rinuncia fatta a monte dall'imputato e protetta, sul piano delle impugnazioni, anche dalla carenza di legittimazione del pubblico ministero ad appellare la sentenza di condanna, se non modificativa del titolo di reato ascritto.

Anche da ciò discende che il potere di rinnovazione dovrebbe essere inteso nel senso che la sua attivazione è legittima solo laddove il giudice introduca elementi a favore dell'imputato, restando altrimenti privo di senso il divieto di appellare stabilito per il pubblico ministero dall'art. 443 c.p.p.

3.1 (*segue*)...secondo la giurisprudenza. I nodi critici qui brevemente riassunti hanno trovato spazio anche presso la Corte regolatrice, sia pure con chiavi di lettura differenti.

Secondo una posizione più aderente all'esigenza di non tradire l'affidamento dell'accusato sulla consistenza del capitolato di prove a carico, nel giudizio abbreviato l'integrazione probatoria in appello – che non è esclusa in termini assoluti – è legittima nel rispetto delle esigenze di speditezza soddisfatte dal rito speciale e, si badi, solo per le acquisizioni documentali assolutamente indispensabili per la decisione e qualora relative alla capacità processuale dell'imputato o ai presupposti stessi del reato o della punibilità.

Da questa sistemazione del concetto di prova indispensabile, effettuata tenendo in considerazione la *ratio* del rito semplificatorio di cui discutiamo, si è poi giunti ad escludere «*che possa farsi ricorso all'integrazione per far fronte ad ordinarie lacune probatorie nel merito ovvero per acquisire prove a carico dell'imputato, essendo possibile l'integrazione solo in bonam partem*»¹⁸.

¹⁷ Corte cost., n. 470 del 1991, in *Cass. pen.*, 1992, 901, con nota di CONTI, *Giudizio abbreviato e integrazione probatoria*: con questa decisione la Consulta ha infatti chiarito che a causa della tipologia di giudizio allo stato degli atti non si dà luogo «...conseguentemente all'istruttoria dibattimentale ordinaria regolata dagli artt. 496 e ss. del codice di procedura penale, di talché non si presenta neppure possibile nell'ambito del rito abbreviato procedere al rinnovo di una fase che, in tale rito, non esiste...».

¹⁸ Cass., Sez. II, 28 marzo 2013, Santostasi, in *www.archiviopenale.it*; conf., Cass., Sez. III, 16 giugno

Si mette in relazione, in tal modo, l'esegesi del potere d'integrazione del giudice d'appello e la natura irrevocabile della scelta dell'imputato, nella consapevolezza che l'acquisizione di elementi a carico potrebbe incidere sulla originaria determinazione.

L'assunto sembra apprezzabile anche perché combina tutela dell'affidamento dell'accusato e conservazione del principio di separazione tra accusa e giudizio, dal momento che, configurando in capo al giudicante un potere d'integrazione della prova a carico non limitato alla funzione di controllo ma, ben oltre, esteso fino alla ricerca degli elementi idonei a rinforzare un quadro probatorio "debole", deriverebbe una pericolosa sovrapposizione con la funzione d'accusa¹⁹.

Secondo un altro orientamento, invece, deve ritenersi legittimo l'incremento probatorio a carico dell'imputato in fase d'impugnazione, ciò perché non vi è un'espressa previsione del principio di ammissibilità della prova in tal senso - *id est*: esclusivamente in favore dell'imputato - e, ancora, perché il rito speciale attivato ha una natura compromissoria e premiale²⁰ che comporta unicamente l'esclusione di un vero e proprio diritto alla prova di parte, non anche una preclusione per il giudice, quanto al tipo di prova - a carico o a discarico - da allegare²¹.

Alla luce di questa diversa impostazione, dunque, la specialità del rito si esaurisce, dal punto di vista degli effetti, nella diminuzione delle facoltà processuali delle parti, che non sono più titolari di un diritto alla rinnovazione dell'istruzione per assumere prove nuove e possono unicamente stimolare il potere del giudicante ai sensi dell'art. 603, co. 3, c.p.p. il quale dovrà agire secondo la valutazione di assoluta necessità²².

Quanto alle competenze d'integrazione probatoria del giudice, poi, viene ulteriormente chiarito che la prova assolutamente necessaria è quella «*potenzialmente idonea ad incidere sulla valutazione del complesso degli elementi acquisiti*» e, lungo questa direttrice, si afferma che anche con riguardo alla

2010, Anzaldo, in *Mass. Uff.*, n. 248229; Id., Sez. VI, 10 novembre 2005, Spagnoli, *ivi*, n. 233506.

¹⁹ In generale, sulla necessità di impiegare l'istituto della rinnovazione compatibilmente con le tipicità del rito speciale già Corte cost., n. 470 del 1991, in *Cass. pen.*, 1992, 901 e *Cass.*, Sez. un., 13 dicembre 1995, Clarke, *ivi*, 1996, 2134.

²⁰ *Cass.*, Sez. I, 23 maggio 2012, P.G. in proc. A.F., in *Mass. Uff.*, n. 253729; Id., Sez. II, 31 gennaio 2005, Giliberti, in *Guida dir.*, 2005, 11, 94.

²¹ Nettamente a favore dell'ammissibilità della rinnovazione, indipendentemente dal fatto che possa comportare una decisione sfavorevole all'imputato, *Cass.*, Sez. I, 4 dicembre 2017, Lechiara e altri, non mass.

²² V. *Cass.*, Sez. VI, 21 maggio 2019, Arbolino, in *Mass. Uff.*, n. 276913; conf., Id., Sez. I, 23 maggio 2012, Andali, *ivi*, n. 253729.

prova sopravvenuta rispetto al verdetto di primo grado «*la valutazione giudiziale del parametro della assoluta necessità deve tener conto di tale “novità” del dato probatorio, per sua natura adatto a realizzare un effettivo ampliamento delle capacità cognitive [...]»*²³.

In sintesi, la tesi diminutiva dei diritti dell'accusato alla stabilità della piattaforma probatoria insiste sulla perdita di un diritto alla prova in capo alle parti, che restano titolari di un semplice interesse a stimolare la rinnovazione disposta d'ufficio, secondo l'assoluta rilevanza della prova segnalata²⁴.

Considerazioni che sembrano solo parzialmente pertinenti, in quanto altro è descrivere le limitazioni al diritto alla prova delle parti, altro è costringere il criterio assai discrezionale della “assoluta necessità” entro canoni di giudizio ben precisi, che impediscano un apprezzamento di rilevanza *per definitionem* – a cui in effetti sembra giungere la giurisprudenza sul tema – di tutto quanto sopravvenga alla decisione di primo grado.

Questo secondo orientamento, dunque, oltre a non risolvere il problema della compatibilità tra un potere di rinnovazione sostanzialmente *limitless* e l'opzione dell'imputato, sembra produrre una considerevole torsione del sistema, poiché con l'estensione del capitolato di prove in appello – specialmente se dichiarative – il processo a rito abbreviato finisce per articolarsi in una prima fase celebrata con un rito a prova contratta e, una seconda, a prova dichiarativa piena, senza tener conto che trattasi di due criteri di giudizio affatto differenti e inconciliabili all'interno del medesimo accertamento²⁵.

Una deformazione che si aggiunge ad altre e che, nel complesso, rende davvero critica l'individuazione della stessa *ratio* perseguita dal rito speciale in discussione.

4. *È conforme alla Costituzione il carattere irreversibile dell'abbreviato al variare delle premesse di giudizio?* L'ultimo passaggio ci consente di insistere sul criterio del quadro probatorio come utile strumento per valutare se è stato

²³ Cass., Sez. IV, 27 novembre 2019, Ripepi, non mass.; conf., Id., Sez. I, 14 gennaio 2016, P.G. in proc. Di Salvo e altri, in *Mass. Uff.*, n. 266145; Id., Sez. I, 7 novembre 2018, P., *ivi*, n. 276318.

²⁴ Davvero significativa Cass., Sez. II, 13 dicembre 2019, Fazio, non mass., in particolare punto 2.3 del *Considerato in diritto*.

²⁵ Come sottolinea GUERINI, *Rinnovazione probatoria d'ufficio nel giudizio abbreviato d'appello: valutazione della prova dichiarativa e regola di giudizio*, in *Dir. pen. cont.*, 2018, 5, 325, i recenti interventi legislativi e pretori hanno determinato un'evoluzione del giudizio d'appello «*che da strumento principalmente orientato al controllo della decisione assunta in primo grado sta muovendo sempre più verso il ruolo di nuovo giudizio di merito. Con tutte le conseguenze del caso, soprattutto nell'ipotesi in cui il secondo giudizio addivenga ad una decisione di contenuto diametralmente opposto rispetto al primo grado*».

violato l'affidamento iniziale dell'accusato.

È la stabilità dell'insieme di prove, a ben vedere, il fattore di discernimento, nel senso che l'esegesi dei poteri d'integrazione del giudice, per essere conforme alle coordinate super-legislative, deve passare per il principio dell'affidamento dell'accusato, che ha rinunciato al contraddittorio pieno sulla base di premesse certe, con un accertamento che dovrà necessariamente avvenire caso per caso.

L'inaccettabile ibrido in cui viene a trasformarsi il processo suggerisce di accogliere la tesi che vede come "assolutamente necessaria" solo la prova a favore dell'accusato ponendosi, in caso contrario, seri dubbi di legittimità costituzionale delle norme attributive di tali poteri al giudice dell'abbreviato.

Non potrebbero rimanere semplicemente senza esito le precise indicazioni della Corte di Strasburgo sull'illegittimità convenzionale di un rito speciale "imprevedibile", dovendo risultare chiari, al tempo della rinuncia al contraddittorio pieno, gli aspetti premiali e le conseguenze peggiorative rispetto al rito ordinario: un comando di portata costituzionale, idoneo a suscitare dubbi di compatibilità con la Carta fondamentale dell'art. 603, co. 3, c.p.p. nella parte in cui non sottopone a vincoli di operatività il potere d'incremento peggiorativo nell'appello su sentenza da abbreviato o, ancora, dell'art. 441-*bis* c.p.p., laddove non prevede una facoltà di revoca della scelta per il rito speciale in parola se muta, nello sviluppo processuale, lo stato degli atti in forza del quale - e solo in forza del quale - ha autorizzato la celebrazione di un giudizio cartolare.

Apriamo un ragionato inciso.

I casi di revoca del rito abbreviato sono stati confinati dal legislatore in seno al giudizio di primo grado, in ragione dell'implicita - e forse addirittura ovvia - considerazione per cui le nuove prove che possono giustificare un ripensamento dell'imputato possono essere introdotte solo in sede di udienza preliminare, attribuendo l'art. 441, co. 5, c.p. soltanto al G.u.p. una "competenza" probatoria: per questa ragione, d'altronde, l'art. 441-*bis* c.p.p. fa dipendere la sua applicazione dal fatto che la nuova contestazione provenga da tale parentesi istruttoria. La stessa giurisprudenza afferma che la richiesta di prosecuzione del giudizio abbreviato con le forme ordinarie, a seguito di modifica della imputazione scaturita dall'integrazione probatoria, è ammissibile esclusivamente nel caso in cui le contestazioni supplementari derivino da nuove emergenze e non riguardino, invece, fatti o circostanze già in atti e, quindi, noti all'imputato al tempo in cui aveva avanzato la richiesta di rito abbreviato.

to²⁶.

In quest'ottica, il punto di equilibrio tra esigenza di tendenziale completezza dell'accertamento e tutela dell'accusato viene ritracciato, in primo grado, nella previsione di un potere di tipo probatorio in capo al giudice che non ritenga di poter decidere allo stato degli atti e, se ciò causa un'estensione apprezzabile dei fatti in contestazione, nella facoltà di recedere dalla scelta per il rito semplificatorio.

Non altrettanto simmetrico il rapporto tra le parti nella fase dell'impugnazione: l'assoluta necessità di rinnovare l'istruzione dibattimentale (art. 603, co. 3 c.p.p.) non conosce, allo stato, importanti limiti di funzionamento nell'appello a fronte di una sentenza da abbreviato, risultando così tutelata esclusivamente l'esigenza di completezza senza attribuire considerevole valore all'affidamento dell'accusato.

Per tali ragioni, se non si riconosce un limite più incisivo ai poteri probatori del giudice di appello, dovrebbe quantomeno consentirsi la revoca dell'opzione per il rito abbreviato in fase di impugnazione, allo scopo di tutelare con imprescindibile efficacia l'affidamento dell'imputato che, come già illustrato, gode di copertura addirittura sovranazionale.

Il dubbio di costituzionalità delle norme positive sopra indicate è sollecitato dal confronto con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. ed anche con quello del giusto processo (art. 111 Cost.), poiché mettendo in relazione tali principi con i contenuti provenienti da Strasburgo è evidente l'illegittima disparità di trattamento che subisce l'imputato bersagliato dall'incremento probatorio, in un giudizio cartolare ormai irreversibile, rispetto a quello che, a parità di condizioni, tale incremento non ha subito.

Eccesso di "competenza probatoria" in appello e limiti testuali dell'art. 441-*bis* c.p.p. creano, poi, una significativa frattura con il diritto di difesa (art. 24 Cost.), compromesso quando l'originario consenso all'impiego di un criterio di giudizio speciale - relativo agli iniziali atti d'indagine, oggetto di una valutazione cartolare - finisce per essere esteso anche al nuovo capitolo di prova - quello introdotto con la rinnovazione *in peius* - senza il consenso dell'imputato²⁷.

²⁶ Posizione risalente a Cass., Sez. VI, 15 novembre 2017, Ribaj, cit.

²⁷ Perfettamente calzanti le considerazioni della Consulta sulla facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato per il fatto diverso - emerso nel corso dell'istruzione dibattimentale - che forma oggetto della nuova contestazione, poiché la declaratoria d'illegittimità è dipesa proprio dal confronto con i principi di eguaglianza e di inviolabilità del diritto di difesa, per la posizione diversa e deteriore in cui veniva a trovarsi l'imputato quanto alla facoltà di accesso al rito alternativo, rispetto a chi fosse chiamato a rispondere della stessa imputazione sin dall'inizio: Corte cost., sent. n.

I due aspetti di potenziale illegittimità costituzionale sono ovviamente alternativi, poiché laddove si ritenesse di non poter confinare il potere istruttorio del giudice di appello entro gli argini prospettati, risulterebbe altrettanto necessario trovare una soluzione di bilanciamento, capace di rimettere nei termini l'imputato e salvaguardare, al contempo, l'equità complessiva della procedura: si tratta di dar seguito, sul terreno delle prove, a concetti ormai consolidati in relazione alle trasformazioni dell'imputazione²⁸, non essendovi alcuna fluidità, nel giudizio con rito abbreviato, sul piano dell'imputazione né, tanto meno, su quello probatorio.

In sintesi, se in buona parte sembrano risolti i problemi che derivano dalla metamorfosi del capo d'imputazione durante lo svolgimento del rito abbreviato, resta aperta la partita più grande, dettata dalla stabilità del quadro probatorio e dalle 'incursioni' di prove supplementari che possono verificarsi in fase di impugnazione, capaci di espellere del tutto quel che resta della funzione deflattiva²⁹.

273 del 2014, con osservazioni di CASSIBBA, *La Consulta accantona la prevedibilità delle nuove contestazioni e compie un'incursione sul diritto vivente*, in questa *Rivista* on-line, 2015, 1.

²⁸ Secondo Corte cost., sent. n. 140 del 2010, *cit.*, resta infatti esclusa la legittimità costituzionale di tutte quelle iniziative di modifica del capo d'imputazione che rappresentano «una patente di legittimazione per rivalutare, a scopo di ampliamento dell'accusa, elementi già acquisiti in precedenza e, fino a quel momento, non posti ad oggetto di azione penale». Conf., Id., sentt. n. 333 del 2009 e n. 265 del 1994.

²⁹ Sul tema NEGRI, *Il «nuovo» giudizio abbreviato: un diritto dell'imputato tra nostalgie inquisitorie e finalità di economia processuale*, in PERONI (a cura di), *Il processo penale dopo la riforma del giudice unico*, Padova, 2000, 441.